

DANIELA LOMBARDI

*Il matrimonio. Norme, giurisdizioni, conflitti nello stato fiorentino del Cinquecento*

Il concilio di Trento impose una forma esteriore alla celebrazione del matrimonio, fino allora regolata dalle consuetudini e dai rituali locali. Dopo il 1563 il libero scambio del consenso tra i due sposi, espresso *per verba de praesenti*, non fu più considerato sufficiente a garantire la validità di un matrimonio, se non era accompagnato dalla celebrazione in chiesa, alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. La pubblicazione dei bandi per tre domeniche successive, richiesta prima della cerimonia, non costituiva invece requisito di validità, dato che in alcuni casi il vescovo poteva concederne la dispensa. Tali forme di pubblicità non erano certo sconosciute: anche nei secoli precedenti la chiesa ne aveva incoraggiato la diffusione, ma senza giungere a considerare nulli i matrimoni contratti senza alcuna formalità.

La soluzione adottata dal concilio, pur introducendo novità sostanziali, era il frutto di un compromesso, che portava i segni dello scontro verificatosi in quella sede tra i difensori del principio della libertà del matrimonio e i sostenitori dell'autorità paterna e degli interessi familiari, in parte portavoce delle opinioni di molti principi secolari. Nella stesura finale del decreto *Tametsi* non c'era alcun accenno al consenso paterno come garanzia di validità nel caso di figli minorenni. Aveva prevalso l'opinione di quei cardinali che, anche per differenziarsi dalle tesi protestanti, consideravano clandestino il matrimonio contratto senza pubblicità, non quello cui mancava l'approvazione dei genitori. Nella pratica, però, le due definizioni spesso coincidevano, perché ci si sposava in segreto proprio per sfuggire all'opposizione paterna. Non tenerne conto significò rendere meno efficace la lotta contro i matrimoni clandestini e lasciare insoddisfatte le esigenze di regolamentazione avanzate dai sovrani, primo fra tutti il re di Francia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Canones et decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini*, Augustae Taurinorum, typ. P.

Le incertezze della normativa tridentina costituiscono un buon punto di partenza per analizzare il lento processo di ingerenza del potere secolare in campo matrimoniale, che arriverà a compimento solo sul finire del XVIII secolo, quando i principi avocheranno a sé il diritto di legiferare in materia di matrimonio<sup>2</sup>.

Non si trattò, tuttavia, di un processo lineare, caratterizzato da un maggiore slancio nei secoli in cui siamo soliti collocare le spinte più forti verso l'accentramento statale. Mi sembra, infatti, che la riaffermazione, da parte del concilio di Trento, dell'esclusiva giurisdizione ecclesiastica in materia impose dei limiti a tale processo di ingerenza. Se non di rado gli statuti cittadini tre-quattrocenteschi prevedevano la comminazione di pene in caso di matrimoni clandestini, supplendo così all'inefficacia totale delle misure ecclesiastiche contro tali matrimoni, dopo il concilio di Trento la legislazione secolare degli antichi stati italiani sembra più cauta ed attenta a individuare ambiti – o modalità – di intervento nel rispetto delle competenze ecclesiastiche. Uno di questi ambiti è la regolamentazione del reato di stupro preceduto da promessa di matrimonio, di cui mi occuperò nelle pagine successive.

È quindi assai interessante ricostruire i rapporti tra stato e chiesa – sul piano normativo e, per quanto è possibile, su quello della prassi – in una fase intermedia, tra il concilio di Trento e le riforme settecentesche, in cui si passa dalla proclamazione della esclusiva competenza ecclesiastica all'affermazione del potere secolare in materia di matrimonio.

I decreti tridentini avevano esplicitamente previsto il ricorso, da parte dei vescovi, al braccio secolare nel caso della repressione del concubinato, quando si trattava di far eseguire la pena dell'esilio contro le donne che non desistevano dalla pratica illecita<sup>3</sup>. Tale norma era suscettibile di essere interpretata in modo estensivo: i sovrani potevano offrire il sostegno del braccio secolare nella repressione di reati attinenti la sfera spirituale, laddove le sanzioni ecclesiastiche risultavano di scarsa

---

Mariotti, 1890. Sul Concilio mi limito a citare alcuni testi essenziali: G. COZZI, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed età moderna*, dispense universitarie, anno accademico 1985-1986; J. GAUDEMET, *Législation canonique et attitudes séculières à l'égard du lien matrimonial au XVI<sup>e</sup> siècle*, in «Dix-septième siècle», 102-103 (1974); H. JEDIN, *Il Concilio di Trento*, Brescia, Morcelliana, 1949-1973, voll. 3; G. LE BRAS, *La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, Paris, Letouzey et ané, 1927, IX/2.

<sup>2</sup> Cfr. A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, [Napoli], Morano, 1972<sup>2</sup> e, per la situazione francese, J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino, SEI, 1989.

<sup>3</sup> *Canones et decreta ... cit.*, sessione XXIV, cap. VIII, p. 178.

efficacia. Era loro interesse che i decreti tridentini venissero rispettati e, in particolare, che i matrimoni si svolgessero secondo le forme previste, in modo da evitare scandali, disordini, inimicizie. Ma era anche loro interesse spingersi oltre, nel tentativo di far rispettare quell'autorità paterna di cui il concilio non aveva tenuto conto.

Mi sono quindi domandata se questo processo di ingerenza abbia avuto qualche ripercussione sulla prassi giudiziaria dei fori ecclesiastico e secolare tra Cinque e Settecento. Se l'esigenza di imporre un maggior controllo sul matrimonio era comune sia allo stato che alla chiesa, concretamente come agirono i rispettivi tribunali? Con quali espedienti i tribunali secolari poterono intervenire in questioni attinenti il sacramento del matrimonio? D'altra parte, con quali fini e quali aspettative donne e uomini si rivolgevano ai tribunali? E le loro domande come influivano sull'attività giudiziaria?

Non è facile verificare, nella prassi, le competenze dei due fori. I conflitti matrimoniali venivano risolti in molteplici sedi giudiziarie, sia civili che penali. In sede civile vi era poi la possibilità di ricorrere in appello, che, nel caso del foro ecclesiastico, si estendeva fino ai tribunali romani. Ho quindi dovuto operare una scelta drastica, per poter dare avvio alla ricerca. Per gli anni intorno al concilio di Trento (1550-1571), di cui mi occuperò in questa sede, ho utilizzato le cause matrimoniali discusse di fronte ai tribunali ecclesiastici dell'arcivescovado di Firenze e della Nunziatura, e le cause per stupro con promessa di matrimonio presentate al tribunale criminale del Commissario di Pistoia, di cui sono rimasti conservati i «disegni» di alcuni processi – degli anni sessanta-settanta del Cinquecento – trasmessi alla magistratura criminale fiorentina degli Otto di guardia e balìa<sup>4</sup>.

Ho scelto di prendere in esame le cause matrimoniali che riguardano il momento della formazione del matrimonio – e non la sua rottura – perché consentono di indagare i complessi rapporti tra norma e prassi, in una fase in cui sono le forme di celebrazione del matrimonio ad essere profondamente

---

<sup>4</sup> ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI FIRENZE (d'ora in poi AA FI), *Cause civili matrimoniali*, 14-21, anni 1550-1571 (su un totale di 126 cause, 60 riguardano la validità o nullità degli sponsali o del matrimonio, 38 problemi di dote, 10 sono cause di separazione e 18 trattano di conflitti tra coniugi e altre questioni); AS FI, *Tribunale della Nunziatura, Atti civili*, 588-598, anni 1561-1571; *ibid.*, *Sentenze*, 1-3, anni 1561-1573; AS FI, *Otto di guardia e balia del principato*, 1912-1913, Pistoia, anni 1559-1595. La serie archivistica completa dei «disegni» trasmessi dai Rettori dello stato mediceo agli Otto ha inizio solo nel 1586. Come è noto, per l'età medicea non sono rimaste conservate le carte processuali relative a Firenze e al suo contado. Desidero ringraziare il personale dell'archivio arcivescovile, e in particolare padre Girolamo Aranci, per l'aiuto prestatomi nel corso della ricerca.

rinnovate sul piano normativo. Si tratta di cause finalizzate ad ottenere il riconoscimento della validità del matrimonio (o, più raramente, l'adempimento della promessa di matrimonio attraverso una regolare cerimonia nuziale); oppure a dimostrare l'inesistenza di un legame matrimoniale (o di una promessa). In questi ultimi casi il querelante accusava di diffamazione la persona che, nel tentativo di impedire il matrimonio tra il querelante e una terza persona, aveva divulgato la notizia di aver contratto fidanzamento o matrimonio col querelante. Nelle cause matrimoniali come in quelle per stupro, solo le parti lese potevano sporgere querela.

Una voce diffusa ad arte era in grado di ostacolare matrimoni e di gettare tanto discredito sulla persona coinvolta, da costringerla a difendersi sporgendo querela per diffamazione. Più frequenti negli anni pre-tridentini, quando l'accertamento delle prove doveva necessariamente basarsi sulla *publica vox et fama*, le cause per diffamazione – finalizzate a negare l'esistenza di un vincolo matrimoniale – non scompaiono negli anni successivi al concilio, nonostante che altri elementi di prova, ben più sicuri, avrebbero potuto attestare la validità di un matrimonio.

Nell'insieme delle cause matrimoniali, quelle relative a questioni di validità o invalidità sono le più numerose, in questi anni intorno al concilio di Trento. È interessante notare come la distinzione tra fidanzamento e matrimonio – basata sulla distinzione tra consenso espresso *per verba de futuro* e consenso *per verba de praesenti* – continui ad essere poco chiara in sede processuale, anche dopo che i decreti tridentini avevano ulteriormente sottolineato le differenze tra i due istituti, richiedendo delle specifiche formalità per la celebrazione del matrimonio, ma non per quella del fidanzamento, lasciata alle consuetudini locali. La confusione tra fidanzamento e matrimonio si esprime innanzitutto sul piano linguistico: i giudici – e non solo i procuratori, spesso interessati a confondere i due momenti – usano di frequente i termini *sponsalia* e *matrimonium* in modo interscambiabile<sup>5</sup>.

Risulta quindi talvolta difficile distinguere le cause finalizzate all'accertamento della validità del matrimonio da quelle che dovevano verificare la validità degli sponsali (basata sul mutuo consenso e sulla legittima età dei contraenti,

---

<sup>5</sup>Cfr. P. RASI, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in onore di A. Solmi*, Milano, Giuffrè, 1941, I. Per la situazione pre-tridentina si vedano R.H. HELMHOLZ, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1974 e B. GOTTLIEB, *The Meaning of Clandestine Marriage*, in *Family and Sexuality in French History*, edited by R. WHEATON and T.K. HAREVEN, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1980.

non inferiore ai sette anni) e, in assenza di impedimenti, obbligare le parti ad adempiere la promessa attraverso una regolare cerimonia nuziale. Affronterò in seguito i problemi connessi all'obbligo di mantenere la promessa. Qui mi interessa sottolineare come persistano elementi di confusione caratteristici del periodo pre-tridentino. Nonostante l'attenzione posta dal concilio di Trento esclusivamente sul matrimonio, le carte processuali suggeriscono che la promessa continuava ad avere, agli occhi dei procuratori e dei loro clienti – e, talvolta, anche dei giudici – grande rilevanza, tanto da costituire l'atto fondante di un legame matrimoniale. Trascurata dai decreti tridentini, la promessa resta tuttavia al centro dei conflitti.

Sul piano della prassi giudiziaria emergono anche altri elementi di continuità tra gli anni precedenti e quelli successivi al concilio. Ci si potrebbe aspettare un *iter* giudiziario più spedito nelle cause discusse dopo Trento. I decreti tridentini avevano stabilito quali fossero le giuste forme di celebrazione del matrimonio, facilitando il compito dei giudici ecclesiastici, che finalmente potevano disporre di prove certe – e non più del solo consenso tra i contraenti – per giudicare la validità di un matrimonio. Ciononostante, i conflitti non sembrano di più facile soluzione, almeno nel primo decennio successivo al 1563. Gli appelli frequenti da una corte all'altra danno l'impressione di una certa incertezza da parte dei giudici, di cui sembrano approfittare le parti in causa, ricorrendo a tutte le vie giudiziarie consentite.

Dopo il concilio, le cause matrimoniali in prima istanza erano di esclusiva competenza del giudice ordinario; era poi possibile appellarsi in seconda e terza istanza al tribunale metropolitano – nel nostro caso quello dell'arcivescovo di Firenze – oppure ai giudici delegati dalla Sede apostolica<sup>6</sup>. A quest'epoca il tribunale arcivescovile di Firenze aveva giurisdizione, come tribunale d'appello, sulle diocesi di Fiesole, Pistoia e Borgo San Sepolcro. L'istanza superiore era rappresentata dal tribunale romano della Sacra rota; ma, a Firenze, la precoce introduzione della figura del nunzio apostolico – già nel 1560 – che, in qualità di rappresentante del papa, svolgeva anche le funzioni di giudice d'appello nelle cause per le quali era necessario ricorrere ai tribunali romani, facilitava quelle istanze d'appello che prima potevano essere trasmesse solo a Roma<sup>7</sup>.

Nelle cause da me esaminate la parte soccombente non si arrendeva facilmente e di frequente ricorreva ai tribunali superiori – dal vescovo all'arci-

---

<sup>6</sup> *Canones et decreta ... cit.*, sessione 24, cap. XX, pp. 201-203. Cfr. Ch. LEFEBVRE, *Procédure*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, Librairie Letouzey et ané, 1965, VII, col. 296.

<sup>7</sup> L. BALDISSERI, *La nunziatura in Toscana. Le origini, l'organizzazione e l'attività dei primi due nunzi: Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro*, Città del Vaticano, Archivio vaticano, 1977.

vescovo, dall'arcivescovo al nunzio – finché non si fosse ritenuta soddisfatta. A favorire tali comportamenti era probabilmente anche la specificità dei processi matrimoniali, il cui fine era quello di accertare la validità o invalidità di un matrimonio, non di punire un colpevole. Il diritto canonico aveva introdotto speciali norme cautelative per la celebrazione di questi processi, allo scopo di tutelare sia i coniugi sia l'istituto familiare. In particolare aveva dichiarato che le sentenze, pur essendo definitive e produttive di effetti (ad esempio, una sentenza di nullità consentiva la celebrazione di un nuovo matrimonio), non passavano in giudicato, cioè potevano, a determinate condizioni, essere rimesse in discussione, anche dopo due sentenze conformi o dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda d'appello<sup>8</sup>.

Non disponendo delle motivazioni delle sentenze – che, anzi, si riducevano a poche righe di formalità – è difficile capire quali elementi giustificassero la diversità dei giudizi, anche in quei casi in cui fin dall'inizio risultava evidente che le disposizioni tridentine non erano state rispettate.

È ovvio che la rottura operata dal concilio di Trento sul piano normativo non poteva avere effetti immediati sulla prassi giudiziaria. Tuttavia ci fu forse anche una certa lentezza nel cogliere appieno le novità tridentine, sia nell'ambito della dottrina giuridica sia in quello della teologia morale. Confrontare le opere pubblicate prima del concilio di Trento con le riedizioni successive è utile per cogliere il grado di recezione della normativa tridentina. Ad esempio, non ritroviamo alcun accenno alle formalità imposte dal concilio nelle glosse alle *Institutiones juris canonici* di Giovan Paolo Lancellotti, apparse nel 1567 e nel 1587 ad opera di due giureconsulti perugini<sup>9</sup>. Analogamente, nel 1581, i traduttori in lingua volgare di una fortunata guida per i confessori – la *Summa quae Aurea Armilla inscribitur*, del domenicano Bartolomeo Fumi, inquisitore generale a Piacenza – pur citando le nuove disposizioni tridentine, aggiungono all'edizione originale solo un riferimento all'obbligo di pubblicare i bandi per tre domeniche successive, durante la celebrazione della messa. Nessuna parola sulla presenza del parroco e dei testimoni, né sull'obbligo di contrarre il matrimonio *in facie ecclesiae*<sup>10</sup>. È probabile – come suggerisce Le Bras – che solo

---

<sup>8</sup> Anche secondo il diritto canonico vigente le sentenze matrimoniali non passano in giudicato. Cfr. P. MONETA, *Sentenza canonica*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1989, XLI, pp. 1337-43 e W.M. PLOCHL, *Storia del diritto canonico*, Roma, Massimo, 1963, II, pp. 342-345.

<sup>9</sup> L'opera del Lancellotti era stata pubblicata a Perugia nel 1563. Cfr. P. RASI, *Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXVI-XXVII (1953-1954), pp. 204-206.

<sup>10</sup> B. FUMI, *Summa armilla, nella quale si contengono tutti quei casi, che sogliono occorrere nella*

a partire dagli anni novanta del Cinquecento le norme tridentine in materia di matrimonio fossero oggetto di attenta riflessione, grazie alla pubblicazione di trattati specifici sul matrimonio, ad opera dei teologi spagnoli Pietro de Ledesma e Thomas Sanchez<sup>11</sup>.

Tornando al caso di Firenze, è ancor più significativo il fatto che si registrassero incertezze tra le stesse *élites* ecclesiastiche locali, che avrebbero dovuto occuparsi della rapida applicazione delle disposizioni tridentine. Come spiegare altrimenti la ripubblicazione delle costituzioni sinodali fiorentine del 1517, voluta dal vicario dell'arcivescovo di Firenze nel marzo 1565, già diversi mesi dopo la conclusione del concilio di Trento? Come ha osservato Arnaldo D'Addario, il vicario monsignor Piero Corsi aveva ritenuto opportuno richiamare in vigore quelle costituzioni, perché le considerava in sintonia coi decreti tridentini, e perciò aveva ordinato ai sacerdoti della diocesi di procurarsi una copia della nuova edizione (e ancora nel sinodo del 1569 si pretese che le biblioteche dei parroci ne fossero provviste), senza rendersi conto della distanza che separava i due testi<sup>12</sup>.

Non c'è dubbio che in materia di matrimonio le deliberazioni tridentine fossero ben lontane da quelle sinodali del 1517, anche se queste ultime avevano introdotto novità di rilievo, nel tentativo di dare ai giudici ecclesiastici strumenti più idonei di lotta contro i matrimoni clandestini. La novità più significativa era stata la proibizione di contrarre matrimonio con ragazze minori di diciotto anni, in assenza del consenso paterno. Il colpevole era punito con una pena pecuniaria e non poteva godere della dote della moglie. Il sinodo del 1517 si era fatto quindi interprete degli interessi familiari, sostituendosi di fatto al potere secolare: aveva dichiarato nulli gli eventuali statuti cittadini lesivi della libertà del matrimonio, difendendo l'esclusiva competenza ecclesiastica in merito; ma, di quegli statuti, aveva recepito il principio del consenso paterno e la tipologia delle pene da comminare<sup>13</sup>.

---

*cura dell'anime*, in Venetia, presso D. Nicolini, 1581, c. 269v. L'edizione originale, in latino, uscì a Piacenza nel 1549. Cfr. M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna*, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 97-98. Ringrazio il prof. Robert Rowland per avermi cortesemente segnalato l'opera del Fumi.

<sup>11</sup> Entrambi i trattati furono pubblicati nel 1592, rispettivamente a Salamanca e a Genova. Cfr. G. LE BRAS, *Mariage ... cit.*, col. 2250.

<sup>12</sup> A. D'ADDARIO, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma, Ministero dell'interno, 1972, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato LXXVII), pp. 126-127.

<sup>13</sup> Le costituzioni sinodali del 1517 sono pubblicate in ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Etruria Sacra*, Florentiae, apud C. Cambias, 1782. I capitoli X e XI relativi agli statuti cittadini e al consenso paterno sono alle pagine 79-80. Sul sinodo cfr. R. TREXLER, *Synodal Law in Florence and Fiesole, 1306-1518*, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1971. Sulla legislazione statutaria

Il sinodo aveva affrontato anche il problema delle forme di celebrazione, prescrivendo che il matrimonio fosse preceduto dalle pubblicazioni per due domeniche successive e si svolgesse di fronte al prete o al notaio e alla presenza di due testimoni. In Toscana era di fatto il notaio a presiedere la cerimonia nuziale: il sinodo aveva rispettato questa consuetudine, senza cercare di imporre una forma religiosa che sarebbe risultata estranea ai rituali locali. Anche in questo caso le pene previste erano di natura pecuniaria, né poteva essere altrimenti, dato che prima del concilio di Trento i matrimoni clandestini non potevano essere dichiarati nulli<sup>14</sup>.

Tuttavia, nella prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici, la diffusa ostilità verso i matrimoni clandestini aveva incoraggiato interpretazioni audaci, che mal si accordavano con la normativa in vigore. È il caso di un processo svoltosi di fronte al tribunale arcivescovile di Firenze nel 1562, tra il nobile fiorentino Francesco di Antonio Pitti e la sua serva, che avevano contratto un regolare matrimonio con lo scambio del consenso *per verba de praesenti* e la consegna dell'anello, alla presenza di numerosi testimoni. Ora Pitti – probabilmente su pressione della famiglia – si rifiutava di convivere con la moglie e di corrisponderle gli alimenti. La difesa del suo procuratore – non potendosi basare su eventuali irregolarità nelle forme di celebrazione, per ottenere una sentenza di nullità del matrimonio – si concentrò sulla dimostrazione dell'impotenza del nobile fiorentino, valendosi della testimonianza di due medici, che con dovizia di particolari spiegarono come mai un'infermità alle gambe gli impedisse di consumare il matrimonio.

Ma ancor più interessanti sono i pareri espressi da due anonimi giureconsulti, evidentemente su richiesta del tribunale, prima della sentenza definitiva. Entrambi proposero un'audace definizione di matrimonio clandestino, che comprendeva anche quei matrimoni contratti alla presenza di testimoni – come era il caso in questione – ma «sine pompa et sine concursu consanguineorum», perché, specie trattandosi di un caso di forte disparità sociale, l'assenza dei parenti, che certo si

---

in materia di matrimoni clandestini si vedano alcuni esempi in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1894, III, pp. 295-296 e nota 57, e N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano-Palermo-Napoli, Sandron, 1911, pp. 171-172 e nota 4.

<sup>14</sup> ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Etruria ... cit.*, cap. I, pp. 76-77. Sui rituali nuziali cfr. C. KLAPISCH-ZUBER, *Zaccaria, o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento*, in EAD., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988; G. BRUCKER, *Giovanni e Lusanna. Amore e matrimonio nella Firenze del Rinascimento*, Bologna, il Mulino, 1988; L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400. Studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze, Olschki, 1991.

sarebbero opposti al matrimonio, era da considerarsi fraudolenta. Quindi, dimostrata la clandestinità dell'unione, il passaggio successivo – anch'esso ardito, sulla base di un parere del giureconsulto bolognese Agostino Berò – fu quello di negare gli effetti giuridici, quali la corresponsione della dote e la legittimazione dei figli, di tali matrimoni clandestini. Pitti, in conclusione, non era tenuto a mantenere in casa ed alimentare la moglie.

L'opinione espressa dai giureconsulti rivela chiaramente la difficoltà di combattere il fenomeno dei matrimoni clandestini all'interno di una dottrina canonica che – fino al concilio di Trento – fondava la validità del matrimonio sul solo consenso degli sposi. Agostino Berò aveva fatto degli sforzi considerevoli in questa direzione, utilizzando probabilmente un canone del IV concilio Lateranense, in cui si sosteneva che chi non contraeva matrimonio pubblicamente era soggetto alle censure ecclesiastiche e i figli potevano anche essere dichiarati illegittimi, nonostante che il matrimonio clandestino fosse considerato valido<sup>15</sup>. Tuttavia Berò (e, con lui, i due anonimi giureconsulti che lo citavano) dimenticava che, comunque, la presenza di testimoni – come nel caso qui in questione – era ritenuta sufficiente per provare la validità del matrimonio, tanto che un precedente matrimonio segreto, se provato da testimoni o da altro, invalidava qualsiasi unione successiva, anche se contratta pubblicamente e solennemente<sup>16</sup>.

La sentenza del tribunale fiorentino, favorevole a Pitti, non si basò sulle interpretazioni dei giureconsulti, troppo partigiane degli interessi familiari, ma, più cautamente, sfruttò la presunta infermità del nobile per negare qualsiasi obbligo coniugale da lui dovuto alla moglie<sup>17</sup>. E tuttavia, il fatto che il tribunale arcivescovile di Firenze ricevesse dei pareri giuridici palesemente in difesa delle gerarchie sociali, è significativo di un clima di forte intolleranza verso i matrimoni clandestini – nel senso specifico di matrimoni contratti al di fuori delle strategie familiari – di cui il concilio di Trento dovette tener conto, pur nella scelta di una soluzione compromissoria, che finì col privilegiare la definizione di clandestinità come assenza di forme di pubblicità.

---

<sup>15</sup> Il *consilium* di Agostino Berò, cui si fa riferimento nel corso del processo, è in A. BERÒ, *Quaestiones familiares*, Lugduni, apud haereditas I. Iuntae, 1551, pp. 115r-v (la prima edizione fu stampata a Bologna nel 1550). Si tratta di una raccolta di *consilia* di grande interesse – sulla quale sto tuttora lavorando – perché l'autore era noto come abile mediatore tra diritto canonico e statuti cittadini. Cfr. la voce redatta da F. SINATTI D'AMICO in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1967, IX, pp. 379-380. Sul IV concilio Lateranense (1215) si veda J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1987, p. 362.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 363.

<sup>17</sup> AA FI, *Cause civili matrimoniali*, 18, ins. 3.

Come ho già detto, i processi successivi ai decreti tridentini non ebbero tuttavia un *iter* più veloce, semplificato da una normativa che avrebbe dovuto facilitare il compito dei giudici nella ricerca delle prove di validità di un matrimonio. Se esaminiamo le strategie di difesa adottate dai procuratori delle parti in causa, si resta colpiti dalla frequenza con cui essi si richiamavano alle norme e pratiche pre-tridentine. In una causa presentata nel 1566 di fronte al tribunale della Nunziatura in terza istanza, il procuratore di Dianora di Bartolomeo da Poggibonsi addusse come prova di validità del presunto matrimonio con Niccolò Tani, da questi negato, il fatto che dopo la promessa di matrimonio, testimoniata da una «scritta» di pugno di Niccolò, i due fidanzati avessero avuto rapporti sessuali, si fossero frequentati come marito e moglie e come tali venissero considerati dal vicinato<sup>18</sup>.

Fin dall'XI secolo la dottrina canonica aveva considerato la promessa seguita dal rapporto sessuale equivalente ad un matrimonio «presunto», perché l'atto sessuale presumeva il consenso *de praesenti* delle parti. Degli altri «segni» adottati dal procuratore di Dianora – che testimoniavano comportamenti tipici della vita coniugale – i giudici pretridentini si erano ampiamente serviti come prova dell'esistenza di un legame matrimoniale, nei casi in cui questa fosse contestata da una delle parti in causa e mancassero dei testimoni oculari<sup>19</sup>. Ma dopo il concilio di Trento né la promessa seguita dalla copula carnale, né la coabitazione, né la *publica vox et fama* potevano essere invocati come elementi di prova. Come spiegare l'ostinazione del procuratore di Dianora – e di altri suoi colleghi – nel presentarli, perfino al secondo appello, come segni di legittimo matrimonio? Egli poteva contare sulla scarsa compattezza del corpo giudicante, per cui valeva sempre la pena di rivolgersi al giudice superiore, se la sentenza era stata a proprio sfavore. Inoltre questi lunghi processi, talvolta interminabili se si percorrevano tutti i gradini della giustizia ecclesiastica, potevano consentire alle parti in causa di arrivare gradualmente ad una soluzione privata che ponesse termine alla lite: o un matrimonio contratto in piena regola, o una compensazione economica, o accordi d'altro genere. Le eccezioni, spesso pretestuose, sollevate dai procuratori per ricusare il giudice o negare la

---

<sup>18</sup> AS FI, *Tribunale della Nunziatura, Atti civili*, 593 B, cc. senza n. Esempi analoghi sono riportati da P. RASI, *L'applicazione ...* cit., con riferimento alle diocesi di Feltre e Padova.

<sup>19</sup> Nelle costituzioni sinodali fiorentine del 1517, la necessità di dedicare un capitolo specifico agli elementi di prova è così giustificata: «ad removendas difficultates, quae, in cognoscendo efficaces matrimoniorum probationes, in curiis ordinariorum quotidie exoriuntur ob inexplicitas doctorum opinionones». Dove è chiaro l'atto di accusa verso i dottori della chiesa. Cfr. ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Etruria ...* cit., pp. 80-81.

legittimità della querela, e le continue dilazioni richieste per la presentazione delle prove sembrano essere un tentativo per trascinare il processo il più a lungo possibile.

Negli atti processuali relativi a Dianora e Niccolò – come in molti altri casi, sia in prima istanza sia in appello – manca la sentenza. L'impressione è che il processo ad un certo momento si fosse interrotto, perché le parti avevano raggiunto un accordo. Sporgere querela e dare avvio ad un processo potevano, talvolta, servire per costringere l'avversario a scendere a patti. Anche il coinvolgimento degli amici e vicini, chiamati a testimoniare, poteva esercitare una pressione efficace su chi recalcitrava a tener fede agli impegni presi. Il giudice, d'altronde, era interessato a far concludere positivamente – cioè con una regolare cerimonia nuziale – la lite, specie in quei casi in cui la coppia avesse avuto rapporti sessuali. Non è da escludere che le lentezze processuali potessero talvolta dipendere dal tentativo del giudice di consentire un accordo tra le parti, quando era possibile, ed evitare così di emanare una sentenza di nullità di un'unione già consumata.

Paradossalmente, a voler osservare con scrupolo la nuova normativa tridentina, i giudici ecclesiastici correvano il rischio di rompere legami consolidati, riconosciuti come tali dalla pubblica opinione, anche se non regolarmente contratti. Queste situazioni irregolari giungevano a conoscenza dei giudici quando uno dei due coniugi – più frequentemente l'uomo – voleva rompere il matrimonio. A questo punto la sposa abbandonata si rivolgeva al tribunale perché fosse riconosciuta la validità dell'unione, nonostante fosse stata contratta senza le solennità previste dal concilio di Trento; mentre la parte avversa si difendeva sostenendo appunto l'irregolarità delle forme di celebrazione.

Dei pericoli che potevano nascere da un uso malizioso della nuova normativa furono consapevoli i governatori della Repubblica di Venezia. Una legge promulgata dal Consiglio dei dieci nel 1577 puniva quegli «scelerati, che sotto pretesto di matrimonio, pigliano donne con la sola parola de presenti, et con l'intervento di qualcheduno, che chiamano compare, senza osservar le solennità ordinarie della Chiesa, et dopo violate, et godute per qualche tempo, le lassano, ricercando la dissoluzione del matrimonio dalli giudici ecclesiastici, dalli quali facilmente la ottengono, per esser tali matrimoni fatti contra li ordini del Sacro concilio di Trento»<sup>20</sup>. Probabilmente i membri del Consiglio dei dieci

---

<sup>20</sup> *Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto*, Venezia, presso li figliuoli del quondam G. A. Pinelli stampatori ducali, 1751, p. 62. Cfr. G. Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI-metà sec. XVIII)*, in «La cultura», XIV (1976), pp. 185-186.

esageravano nell'attribuire ai giudici ecclesiastici un'eccessiva disponibilità a dichiarare nulli i matrimoni contratti in deroga alle disposizioni tridentine (il caso fiorentino ci dimostra infatti il contrario). Ma se esageravano, lo facevano a ragion veduta, per meglio giustificare il proprio intervento in una materia di esclusiva competenza ecclesiastica. La legge veneziana si proponeva infatti di punire chi contraeva matrimonio senza le solennità previste dal concilio di Trento, col pretesto di voler difendere l'onore delle donne, messo in pericolo da quei «scelerati». L'offesa all'onore femminile – garanzia della legittimità dei figli e quindi dell'ordine sociale – era un reato considerato di competenza del potere secolare. La persecuzione di tale reato fu affidata alla magistratura degli Esecutori contro la bestemmia. Ai giudici ecclesiastici fu chiesto di collaborare, informando gli Esecutori di tutti i casi di questo genere di cui venivano a conoscenza.

Grazie alla legge del 1577, la Repubblica di Venezia insinuava la propria competenza laddove la giustizia ecclesiastica mostrava segni d'incertezza oppure l'impossibilità di perseguire con efficacia certi reati. Le pene previste erano severe: dalla pena pecuniaria fino alla galera, secondo la condizione e qualità delle persone. Una legge successiva – del 1629 – chiarì ulteriormente l'ambito di intervento degli Esecutori contro la bestemmia: a loro spettava perseguire gli uomini che «ingannano donne sotto pretesto e con promessa di matrimonio, senza osservare le solennità della Chiesa»<sup>21</sup>.

In realtà, come è dimostrato anche dall'attività di questa magistratura nel corso del XVII secolo, studiata da Gaetano Cozzi, era il reato di stupro preceduto da una promessa di matrimonio che il governo veneziano era interessato a regolamentare<sup>22</sup>, più che l'inosservanza dei decreti tridentini. Gli intenti della legge furono forse disattesi, ma non per questo l'attività degli Esecutori contro la bestemmia in materia di stupro è da considerarsi meno rilevante.

Nonostante la difficoltà a distinguere tra le varie tipologie di stupro (o deflorazione di vergine, secondo la definizione più corrente) – violento, con inganno, con promessa di matrimonio – nella prassi giudiziaria comunemente osservata negli antichi stati italiani tra Cinque e Seicento si era ormai affermato

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 186.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 187. Sulle pene comminate – che consistevano nella solita alternativa tra sposare o dotare – cfr. L. PRIORI, *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, in Venetia, appresso G. P. Pinelli stampatore ducale, 1644 (la prima edizione risale al 1622), pp. 181-182. Sulle origini degli Esecutori contro la bestemmia si veda R. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la bestemmia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. COZZI, Roma, Jouvence, 1981.

l'uso di condannare il colpevole di stupro violento alla pena di morte. In assenza di violenza – sia che lo stupro fosse stato preceduto da promessa di matrimonio oppure da inganni e seduzione – il colpevole era condannato a sposare o, alternativamente, a dotare la donna, richiamandosi ad un'antica norma delle Sacre Scritture che, se originariamente imponeva entrambi gli obblighi, ormai era interpretata in senso disgiuntivo. In aggiunta, era spesso comminata una pena pecuniaria, specie se non seguiva il matrimonio riparatore<sup>23</sup>.

Attraverso la regolamentazione del reato di stupro preceduto da promessa, i tribunali criminali degli antichi stati italiani potevano intervenire in una fase cruciale del rapporto tra uomo e donna: il passaggio dalla promessa al matrimonio. Già gli statuti cittadini tre-quattrocenteschi, pur prevedendo un'estrema varietà di pene – per lo più di tipo pecuniario – a seconda dello *status* delle persone coinvolte, spesso concordavano nel ridurre o cancellare le pene se lo stupratore e la stuprata fossero convolti a nozze<sup>24</sup>. Tale obiettivo divenne ancora più esplicito tra Cinque e Seicento, allorché la prassi giudiziaria tese a conformarsi alle antiche norme ecclesiastiche, finalizzate a favorire il matrimonio della giovane deflorata. Nei casi in cui non fosse stato possibile il matrimo-

---

<sup>23</sup> Rinvio al saggio di G. ALESSI, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni storici», XXV (1990). Si veda anche A. PERTILE, *Storia del diritto ... cit.*, V, pp. 513 sgg. Sulle diverse interpretazioni del reato di stupro, da parte di giuristi e teologi, cfr. D. LOMBARDI, *Intervention by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth- and Seventeenth-century Florence*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, a cura di T. DEAN - K. LOWE, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 152. Nel corso del XVIII secolo le distinzioni tra le diverse tipologie di stupro si precisano, con l'adozione di una terminologia specifica, che distingue tra stupro semplice (consensuale), stupro qualificato (preceduto da promessa di matrimonio) e stupro violento. Si veda la legge del 24 gennaio 1754, che aboliva la pena di dotare o sposare la donna deflorata, nel caso di stupro semplice – trasformando così la donna da vittima a soggetto consenziente e responsabile – in *Legislazione toscana* raccolta e illustrata da L. CANTINI, Firenze, Albizziniana, 1807, XXVII, pp. 53-54. La pena di dotare o sposare era stata fino allora comminata sulla base delle interpretazioni dei giureconsulti e della prassi giudiziaria in vigore nei tribunali di altri stati italiani, dato che non esisteva una legge specifica. Mentre per il reato di stupro violento era prevista la pena di morte dalla legge promulgata da Cosimo I nel 1558. Cfr. E. FASANO GUARINI, *The Prince, the Judge and the Law: Cosimo I and Sexual Violence (1558)*, in *Crime, Society and the Law ... cit.* Si veda anche O. DI SIMPLICIO, *Violenza maritale e violenza sessuale nello Stato senese di antico regime*, in *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900*, a cura di A. PASTORE - P. SORCINELLI, Milano, Angeli, 1990, pp. 34-35.

<sup>24</sup> Cfr. J. A. BRUNDAGE, *Law, Sex ... cit.*, pp. 530-533 e A. PERTILE, *Storia del diritto ... cit.*, V, pp. 515-516. Il reato di stupro era spesso contemplato nella stessa rubrica che trattava dell'adulterio, in conformità con la *Lex Julia de adulteriis* promulgata da Augusto nel 18 avanti Cristo. Si vedano, ad esempio, gli statuti trecenteschi di Cremona, in *Statuta et ordinamenta communis Cremonae*, a cura di U. GUALAZZINI, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 46-47.

nio, la dote che il colpevole era tenuto a pagare alla donna avrebbe dovuto consentirle di reinserirsi nel mercato matrimoniale «come se fosse vergine», secondo la significativa espressione usata dal gesuita Francesco Toledo, noto autore della *Instruzione de' sacerdoti, e penitenti, nella quale si contiene la somma assolutissima di tutti i casi di coscienza*. Una dote di riparazione, capace di restituire alla vittima la verginità perduta. Perciò era necessario che fosse maggiore di quella a lei destinata dal padre se non avesse perso la verginità, dato che la donna stuprata difficilmente riusciva a trovar marito<sup>25</sup>.

Anche se alcuni giureconsulti di fama tendevano ormai a considerare lo stupro di esclusiva competenza secolare<sup>26</sup>, in realtà, nei casi in cui non fosse intervenuta alcuna violenza, lo stupro veniva giudicato sia dai tribunali secolari che da quelli ecclesiastici. Il giudice – laico od ecclesiastico che fosse – godeva di ampi poteri discrezionali. A lui spettava determinare l'entità della dote che andava corrisposta alla donna; ma, soprattutto, gli era affidato il difficile compito di esercitare pressioni sullo stupratore perché si concludessero nozze riparatrici, se era stata scambiata una regolare promessa tra l'uomo e la donna e se non c'erano impedimenti al matrimonio<sup>27</sup>.

Vi erano però delle eccezioni, intorno alle quali giureconsulti, canonisti e teologi discutevano puntigliosamente. Secondo Thomas Sanchez – che al tema della promessa (o sponsali) dedicò molte pagine – la promessa non andava mantenuta, anche in caso di deflorazione, se tra i due fidanzati vi era una tale disuguaglianza sociale, da non poter essere ignorata dalla donna, sulla quale doveva quindi ricadere la responsabilità di essersi lasciata ingannare. Ma questa eccezione valeva solo se l'uomo aveva dato una promessa falsa – con l'intenzione appunto di ingannare la giovane – perché una falsa promessa inficiava la

<sup>25</sup> Venezia, presso il Baglioni, 1657, p. 497. L'edizione originale dell'opera, in latino, è del 1599.

<sup>26</sup> Né Giulio CLARO (*Liber V Sententiarum*, Venetiis, apud Is. Griphium, 1568) né Lorenzo PRIORI (*Prattica criminale ... cit.*) inserirono lo stupro tra i reati di misto foro; mentre Prospero FARINACCIO ammetteva, pur con qualche esitazione, che «stupri crimen est mixti fori, et propterea puniri potest tam a seculari iudice, quam ab ecclesiastico, quando sine vi, et cum consensu puellae» (*Praxis et theoriae criminalis*, V, e collegio Paltheniano, quod est in nobili Francofurt, 1610, lib. V, tit. XVI, p. 697).

<sup>27</sup> M.A. SAVELLI, *Pratica universale*, Firenze, nella stamperia di V. Vangelisti stampatore arcivescovale, 1681, p. 377, n. 26. Savelli era auditore della Rota criminale di Firenze. Per i giudici ecclesiastici la questione era delicata, perché entrava in conflitto col principio della libertà dei contraenti al matrimonio. Sicuramente la personalità dei singoli vicari vescovili e arcivescovili, che avevano funzione di giudici, deve aver influito in modo determinante sulla soluzione di questi casi. Ad esempio, il vicario di Firenze Pietro Niccolini, attivo nei primi decenni del Seicento, non aveva dubbi sul fatto che «sponsus resistens ... potest cogi» a mantenere la promessa data. Cfr. AA FI, *Cause civili matrimoniali*, 37, inss. 17 e 19, anno 1623.

validità degli sponsali. In caso contrario, la disuguaglianza non consentiva di venir meno alla promessa, perché era stata data sinceramente, con la piena consapevolezza di tale disuguaglianza. Tuttavia, se si temeva che dall'eventuale matrimonio potesse nascere «scandalum magnum», gli sponsali potevano essere sciolti, anche se si trattava di una vera promessa<sup>28</sup>.

Ovviamente, per dirimere questioni così complesse, era lasciata ai giudici ampia discrezionalità nel valutare la verità o falsità della promessa, il grado di disuguaglianza tra i contraenti o la gravità dello scandalo che il matrimonio avrebbe potuto provocare. Ed è facile immaginare che i giudici laici fossero particolarmente sensibili a questi aspetti, che toccavano il nodo delle gerarchie sociali e del controllo delle famiglie sui matrimoni dei figli.

In conclusione, giudicando del reato di stupro con promessa, essi potevano facilitare o impedire matrimoni, a seconda delle circostanze. Anche se solo al giudice ecclesiastico spettava verificare l'effettivo libero consenso dei fidanzati<sup>29</sup>, era inevitabile che i giudici laici finissero con l'intervenire in una materia, quella della libertà del consenso al matrimonio, di carattere specificamente spirituale e fonte di accese discussioni tra gli stessi teologi.

Finché la promessa seguita dal rapporto sessuale fu considerata, secondo la dottrina canonica tradizionale, equivalente ad un matrimonio «presunto», i tribunali ecclesiastici ebbero una competenza più ampia rispetto a quelli secolari, perché solo a loro spettava giudicare se effettivamente si trattava di un matrimonio valido<sup>30</sup>. Poteva così accadere che una causa per stupro fosse dapprima discussa di fronte al tribunale secolare, su istanza della donna deflorata, e poi rimessa al tribunale ecclesiastico per giudicare della validità del matrimonio<sup>31</sup>. Ma dopo il concilio di Trento i giudici laici ed ecclesiastici avevano lo stesso compito: quello di accertare l'eventuale deflorazione e le circostanze del reato. Dato che, tra i ceti sociali medio-bassi coinvolti in questi processi, allo scambio della promessa di matrimonio in genere seguiva il rapporto sessuale tra i due giovani, le cause portate davanti ai tribunali ecclesiastici per ottenere l'adempimento della promessa avevano molte analogie con i processi criminali per stupro. Infatti la donna che sporgeva querela contro il fidanzato che non voleva più convolare a

<sup>28</sup>Th. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum tomii tres*, Lugduni, sumptibus Ph. Borde, L. Arnaud et C. Rigaud, 1654, lib. I, disp. X, pp. 33-34 e disp. XIV, pp. 39-40.

<sup>29</sup>T. DEL BENE, *De immunitate et iurisdictione ecclesiastica*, Avenione, Piot, 1659<sup>2</sup>, I, p. 67.

<sup>30</sup>Il matrimonio presunto era comunque considerato clandestino, e quindi da perfezionare con una cerimonia pubblica «in facie ecclesiae». Un esempio in AA FI, *Cause civili matrimoniali*, 17, ins. I, anno 1559. Cfr. J. GAUDEMET, *Il matrimonio ... cit.*, pp. 134-135.

<sup>31</sup>AA FI, *Cause civili matrimoniali*, 17, ins. 1, anno 1559; 18, ins. 4, anno 1562.

nozze, si cautelava da un eventuale insuccesso, chiedendo al giudice ecclesiastico di condannare il reo a pagare una dote conveniente «propter violatam eius virginitatem», nel caso in cui non fosse stata provata la validità della promessa<sup>32</sup>.

Resta da domandarsi sulla base di quali criteri si sceglieva di ricorrere al tribunale secolare o ecclesiastico. E se davvero esisteva un'opportunità di scelta, quali conseguenze aveva sulla pratica giudiziaria dei rispettivi tribunali? Solo un'indagine quantitativa di lungo periodo può consentire di individuare eventuali slittamenti di competenza da una corte all'altra. Non è infatti da escludere che i casi di inadempienza della promessa di matrimonio venissero sempre più frequentemente giudicati dai tribunali secolari come reati di stupro preceduto da promessa. Nel corso del XVII secolo le querele per stupro presentate al tribunale degli Otto erano in maggioranza originate da promesse di matrimonio disattese<sup>33</sup>.

La scelta dell'una o dell'altra corte di giustizia, da parte del querelante, poteva dipendere dall'efficacia dei metodi di inquisizione e punizione dei rispettivi giudici. Innanzitutto il giudice criminale poteva servirsi della tortura per ottenere una rapida confessione. Ma, altrettanto rapidamente, decideva l'assoluzione dell'imputato, se questi persisteva sulla negativa. A differenza dei processi dei tribunali ecclesiastici, assai più lunghi e complessi, i processi dei tribunali criminali si concludevano in breve tempo con una sentenza, di condanna o di assoluzione. Inoltre, il giudice criminale disponeva di strumenti più efficaci per far eseguire la condanna, ad eccezione, però, dei numerosi casi di contumacia. Ad esempio, poteva trattenere in carcere il colpevole di stupro non violento, se reo confesso, finché non avesse scelto una delle due alternative – matrimonio o dote – e dato alla vittima le opportune garanzie che la decisione presa sarebbe stata rispettata<sup>34</sup>. Mentre i vicari vescovili o arcivescovili – cui spettava la funzione di giudici – potevano minacciare la scomunica o altre sanzioni spirituali.

D'altra parte i tribunali ecclesiastici, offrendo l'opportunità di appellarsi ad istanze superiori, lasciavano più spazio all'iniziativa dei singoli e dei loro procuratori.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 20, ins. 5, anno 1568. Sull'importanza della promessa e sulla sua funzione di legittimazione del rapporto sessuale tra fidanzati, cfr. S. CAVALLO - S. CERUTTI, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», XV (1980), n. 44.

<sup>33</sup> Cfr. L. TROIANO, *Moralità e confini dell'eros nel Seicento toscano*, in «Ricerche storiche», XVII (1987), pp. 237-238.

<sup>34</sup> M.A. SAVELLI, *Pratica ... cit.*, p. 378, n. 28.

Altre variabili potevano influire sulla scelta, come il costo delle cause (su cui non dispongo ancora di dati certi) o l'eventuale familiarità col personale di una delle due corti. In ogni caso, chi sporgeva querela dimostrava di sapersi muovere con una certa disinvoltura all'interno dei meccanismi giudiziari dello stato mediceo, se non altro rivolgendosi alla persona giusta per dare avvio ad una causa e portarla a conclusione, sfruttando ogni opportunità offerta sia dalla giustizia ecclesiastica sia da quella laica<sup>35</sup>. Se si considerano solo le cause in prima istanza, a sporgere querela erano sia donne che uomini, in misura analoga; mentre nelle cause d'appello il sesso maschile era maggiormente rappresentato.

Dei protagonisti non sappiamo molto. Nei processi di fronte ai tribunali ecclesiastici, la presenza dei querelanti e degli imputati si percepisce appena, mediata com'è dai loro affaccendatissimi procuratori, che, dopo l'esposizione del caso in un *libellus* scritto, confutavano le rispettive argomentazioni e preparavano le domande che il giudice avrebbe rivolto ai testimoni della parte avversa<sup>36</sup>. Dal momento che le parti in causa raramente venivano interrogate – nei processi matrimoniali la confessione delle parti non esentava dall'obbligo della dimostrazione – è difficile percepire le intenzioni, i desideri che muovevano le loro azioni. Piuttosto possiamo cogliere le strategie difensive dei procuratori e la loro abilità nell'interpretare la normativa canonica a vantaggio del proprio cliente.

Anche le più frequenti deposizioni dei testimoni sono utili soprattutto per ricostruire le strategie dei procuratori, le cui domande tendevano ovviamente a screditare e a mettere in difficoltà i testimoni della parte avversa. Tutt'al più, dal confronto tra le varie deposizioni e dall'eventuale discrepanza tra quanto affermato nel *libellus* e quanto detto dai testimoni, si possono aprire degli squarci sul modo in cui era vissuta l'esperienza matrimoniale, più simile ad un processo caratterizzato da varie fasi – dai primi approcci informali fino alla dazione dell'anello – che non ad un singolo atto compiuto *in facie ecclesiae*<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Sull'uso della legge rinvio al saggio di C. PONI, *Norms and Disputes: The Shoemakers' Guild in Eighteenth-century Bologna*, in «Past and Present», 123, 1989.

<sup>36</sup> Sulla procedura dei tribunali ecclesiastici cfr. R.H. HELMHOLZ, *Marriage Litigation ...* cit., pp. 112-140. Su Firenze si vedano anche le costituzioni sinodali del 1517 in ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Etruria ...* cit., pp. 101 sgg. Più in generale, sulla necessità di leggere le carte processuali nel contesto della procedura in vigore, che condizionava ogni singolo atto del processo, rinvio alle osservazioni di Th. KUEHN, *Reading Microhistory: The Example of «Giovanni and Lusanna»*, in «The Journal of Modern History», 61, 1989.

<sup>37</sup> Sul matrimonio come processo hanno insistito, per il tardo Medioevo, B. GOTTLIEB, *The Meaning ...* cit., p. 49 e inoltre (anche se limitatamente ai rituali delle élites urbane, in cui era

Difficilmente ricostruibile è il peso delle relazioni di parentela: le carte processuali ci rimandano l'immagine di un conflitto che sembra coinvolgere esclusivamente l'uomo e la donna, occultando eventuali pressioni da parte di genitori, fratelli, parenti. Un'immagine che coincideva con la dottrina consensualistica del matrimonio elaborata dalla chiesa. Casualmente, si può tuttavia scoprire che la querela mossa da Lorenzo di Giovanni Maselli contro Francesca di Lorenzo Tempesti, entrambi fiorentini, per negare che tra di loro fosse stato contratto un fidanzamento, era stata voluta dalla madre e dai fratelli di Lorenzo, che si opponevano a quel matrimonio. Lorenzo e Francesca, in realtà, desideravano sposarsi, e tra Lorenzo e il padre della giovane erano già stati presi accordi sull'entità della dote. Inoltre, per tre domeniche successive erano state fatte le pubblicazioni nella chiesa di S. Piero Maggiore e non era emerso nessun impedimento che potesse ostacolare le loro nozze. Ciononostante, la famiglia di Lorenzo era ben decisa ad impedire la celebrazione del matrimonio. Quindi Lorenzo decise di chiedere al vicario dell'arcivescovo di potersi sposare segretamente, in un luogo privato, alla presenza del vicario e di due testimoni, aspettando tempi migliori per mettere i suoi familiari di fronte al fatto compiuto<sup>38</sup>. Il matrimonio segreto fu un espediente utilizzato dalla Chiesa post-tridentina per difendere, in alcuni casi, la libertà dei contraenti contro un'eccessiva ingerenza delle famiglie.

Per quanto concerne i processi dei tribunali criminali, la cui procedura concentrava invece l'attenzione sull'interrogatorio delle parti, al fine di ottenere la confessione dell'imputato, è l'insufficienza degli atti processuali (in genere disponiamo solo di resoconti) a non consentire un'analisi ravvicinata dei protagonisti.

Inoltre, raramente è indicata la provenienza sociale dei querelanti; ma dal contesto si deduce che in maggior parte appartenevano ai ceti medio-bassi urbani e rurali. L'*élite* fiorentina si serviva di altri strumenti per risolvere i propri conflitti coniugali: quando non erano praticabili soluzioni compromissorie, poteva ricorrere direttamente ai tribunali romani, stringendo i tempi della procedura ecclesiastica; oppure chiedere l'intervento del principe, che, attraverso la mediazione dei suoi

---

sconosciuta la fase del corteggiamento) C. KLAPISCH-ZUBER, *I riti nuziali ... cit.*, pp. 114 sgg. e L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale ... cit.*, pp. 175 sgg.

<sup>38</sup> AA FI, *Cause civili matrimoniali*, 21, ins. 10, anno 1570. L'opposizione della famiglia di Lorenzo ci è nota grazie alla «copia d'una fede di mano del Vicario di Firenze», trascritta nel libro dei matrimoni della parrocchia di S. Piero Maggiore, e quindi resa pubblica, esattamente un anno dopo la celebrazione del matrimonio segreto: cfr. AA FI, *S. Piero Maggiore, Matrimoni, 1564-1624*, c. 30r-v.

segretari, cercava di ricomporre i conflitti con metodi informali, evitando la pubblicità dei tribunali<sup>39</sup>. Quest'ultimo rappresenta un altro terreno d'indagine utile per mettere a fuoco il processo di ingerenza del potere secolare in materia di matrimonio.

---

<sup>39</sup> I segretari del principe maggiormente coinvolti in questa attività di mediazione erano gli auditori della Giurisdizione (dal Settecento denominata Regio diritto). Per qualche accenno su questi interventi, finalizzati soprattutto ad evitare *mésalliances*, mi permetto di rinviare al mio *Povert  maschile, povert  femminile. L'ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 155-157.